

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3484

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

—

Revisione delle aliquote dell'imposta
sulle successioni e donazioni

Presentato il 12 febbraio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — In data 11 ottobre 1985 il Governo presentava al Parlamento il disegno di legge (A.C. 3222) recante revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed incentivi fiscali per gli investimenti nonché attenuazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Come è noto, per quanto riguarda la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si sono verificate ragioni di necessità ed urgenza (applicazione della disciplina proposta sin dal 1° gennaio 1986 evitando al contempo che dalla stessa data tornassero ad essere applicabili detrazioni nella misura precedente quella risultante dall'aumento del 7 per cento disposto con decreto ministeriale 4 dicembre 1985) per far ricorso allo strumento del decreto-legge (A.C. 3369).

A seguito di ciò, il Governo si è indotto a richiedere il ritiro del disegno di legge A.C. 3222 e, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare, a porre allo studio distinti provvedimenti relativi a ciascuna delle materie che, dopo l'approvazione del ricordato decreto-legge, residuavano nel disegno di legge A.C. 3222.

Il disegno di legge in rassegna dispone per quanto attiene alla attenuazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

* * *

La vigente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, prevede che l'imposta è determinata mediante l'applicazione di aliquote — indicate nella vigente

tariffa allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576 — al valore globale dell'asse ereditario netto o al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di donazione, secondo scaglioni predeterminati. Se l'erede o il legatario o il donatario non è coniuge né parente in linea retta rispettivamente del *de cuius* o del donante, l'imposta sul valore globale è aumentata dell'importo risultante dall'ulteriore applicazione di aliquote percentuali sulle quote di eredità o di legato o sulle donazioni. Per altro, mentre ai fini della determinazione dell'imposta sul valore globale è prevista una esenzione generalizzata (cioè indipendentemente dal grado di parentela intercorrente tra il *de cuius* e lo erede o il legatario nonché tra il donante ed il donatario) per i beni caduti in successione o donati il cui valore non supera lire 30 milioni, ai fini della determinazione dell'imposta sulle quote di eredità o di legati o sulle donazioni è stabilita una esenzione per importi fino a 3 milioni e mezzo di lire se beneficiari sono fratelli e sorelle o affini in linea retta e fino a 2 milioni di lire nel caso di altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo.

È evidente che i valori espressi dal legislatore del 1973, sia pure modificati con la tariffa vigente allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, non possono più essere considerati adeguati, tanto che l'incidenza del tributo sembra ormai costituire un motivo per indurre i soggetti interessati a ricorrere a sistemi giuridicamente validi i quali, pur consentendo di perseguire le finalità volute, comportano un onere fiscale meno gravoso.

Appare pertanto necessario rideterminare le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sulle successioni e donazioni sia con

riferimento al valore globale che a quello delle quote, mediante l'adozione di una tariffa (articolo 1 del presente provvedimento), in sostituzione di quella vigente, rendendo la tassazione completamente aderente ai valori economici attuali: si tratta quindi di una misura di razionalizzazione ipotizzata anche in iniziative parlamentari (Atti Senato 584, 701, 1128, 1212; Atto Camera 2478).

Nel ristrutturare la tariffa si è ritenuto opportuno fare riferimento agli indici ISTAT per rideterminare la curva degli imponibili. La peculiarità della nuova tariffa è data sia dalla maggiore semplificazione delle singole voci di cui si compone, che sono state raggruppate in un numero più contenuto e organicamente più funzionale, sia dalla diversificazione degli scaglioni che appare più omogenea, in quanto viene ampliata la incidenza dei valori imponibili, per ciascuno dei singoli scaglioni previsti, sia infine dalle nuove aliquote che sono state opportunamente accorpate.

La nuova tariffa comporta una concreta attenuazione della imposta, ove si tenga anche conto che l'attuale limite di esenzione generalizzata di lire 30 milioni, ai fini della applicazione della imposta sul valore globale, è stato elevato a lire 120 milioni.

Per ovvi motivi di coerenza, è stato, per altro, elevato (articolo 2) da lire 30 milioni a lire 120 milioni il limite di valore degli immobili caduti in successione ai fini dell'esenzione INVIM.

Si è anche ravvisata l'opportunità di adeguare (articolo 3), elevandolo da lire 50 milioni a lire 200 milioni, l'imponibile stabilito dall'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ai fini della riduzione del 40 per cento dell'imposta dovuta per i fondi rustici devoluti agli eredi in linea retta, al coniuge ed ai fratelli del *de cuius*, che si dedicano alla coltivazione della terra e all'allevamento del bestiame. Al riguardo va osservato che si è reso necessario mantenere fermo l'attuale criterio, previsto dal citato articolo 33 della legge n. 576, in base al

quale il beneficio fiscale viene concesso applicando la riduzione dell'imposta. Una modifica di tale criterio che prevedesse un abbattimento di una parte di imponibile non tassabile per i fondi rustici caduti in successione sarebbe stato di difficile attuazione in quanto non operativa sul piano pratico ai fini della liquidazione del tributo. Ed infatti, un siffatto criterio comporterebbe una insuperabile difficoltà nello stabilire quanta parte della base imponibile non soggetta a tassazione vada rapportata alle varie componenti dell'asse relitto, nella ipotesi in cui cadano in successione oltre i fondi rustici anche altri beni, in favore dello stesso erede coltivatore diretto o in favore di altri eredi non coltivatori. Nel caso ipotizzato, peraltro frequente, sarebbe impossibile riferire la quota di imponibile non tassabile al valore dei fondi rustici piuttosto che a quella relativa agli altri beni, in quanto del limite di imponibile non tassabile può tenersi conto una sola volta con riferimento non alle singole specie dei beni costituenti l'eredità, ma con riferimento all'intero asse ereditario.

Per quanto concerne il minor gettito annuo derivante dall'applicazione della nuova tariffa degli scaglioni e delle aliquote applicabili ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, va osservato che esso è valutato in lire 200 miliardi, di cui lire 180 miliardi riferibili all'imposta sulle successioni e lire 20 miliardi all'imposta sulle donazioni.

Ai fini del calcolo e della quantificazione del minor gettito relativo all'anno 1986 occorre tener presente che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione (per le eredità accettate con beneficio di inventario il termine è procrastinabile fino ad un anno dalla data di apertura della successione) e che l'ufficio provvede nei due mesi successivi a comunicare al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo ad eseguire il relativo pagamento. Conseguo che per il corrente anno 1986, tenuto conto che le disposizioni previste si applicano alle successioni apertes e alle do-

nazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986 (articolo 5 del provvedimento) e tenuto conto altresì del cennato meccanismo necessario per la concreta riscossione del tributo, nessuna incidenza negativa ne deriva per il gettito.

L'imposta di donazione viene invece pagata contestualmente alla presentazione dell'atto per la registrazione e, conseguentemente, si avrà per il 1986 una contra-

zione di gettito che si stima nell'ordine di lire 10 miliardi, riferiti al secondo semestre di tale anno.

In considerazione di quanto precede, nella norma di copertura delle minori entrate (articolo 4), l'onere è stato quantificato in lire 10 miliardi per il 1986, riferiti alla sola imposta sulle donazioni, e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60 . .	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120 . .	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200 . .	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400 . .	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800 . .	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500 . .	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000 . .	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

ART. 2.

Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni ».

ART. 3.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 33 — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire duecentomilioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotto del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. ».

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1986 ed in lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.